

FRIULI VENEZIA GIULIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI TRIESTE per la tutela ed il benessere degli animali (artt. 49-50)

Titolo V (Disposizioni Finali)

Capo 1 (Seppellimento degli animali)

Articolo 49 (Inumazione degli animali)

1. È consentito il sotterramento di animali di compagnia di proprietà in terreni privati cittadini od in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso e certificato qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli uomini ed agli animali (Regolamento CEE n. 17774/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 29 ottobre 2003).

Articolo 50 (Cimitero degli animali)

1. Gli animali appartenenti alle specie zoofile domestiche comunemente classificate come animali di affezione - ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia e altri animali domestici di piccole dimensioni - possono beneficiare della sepoltura nelle aree a tal scopo destinate a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

2. Nel cimitero destinato ad accogliere le spoglie animali, in base alle disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2825 dd. 19 settembre 2003, è consentito il solo interrimento delle carcasse non la loro tumulazione.

3. Il cimitero per animali d'affezione deve distare almeno 200 m dal primo insediamento residenziale salvo quanto previsto dall'art. 338 del T.U. delle Leggi sanitarie n. 1265 dd. 27 luglio 1934.

4. I progetti di costruzione e/o di ampliamento del cimitero devono essere preceduti da uno studio tecnico della località individuata, corredato da una relazione idrogeologica del suolo interessato, con speciale riguardo all'ubicazione, all'orografia, all'estensione dell'area ed alla natura fisico-chimica del terreno, alla profondità ed alla direzione della falda idrica e devono essere approvati dal Comune previo parere favorevole dell'Azienda per i Servizi Sanitari. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

5. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune destinati ad ospitare le spoglie animali, estesa anche alle zone circostanti, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri destinati ad ospitare le spoglie animali o quando siano soppressi quelli vecchi o quando siano state apportate modifiche e/o ampliamenti a quelli esistenti.

6. L'area deve essere delimitata con idonea recinzione non superiore a mt. 1,50.

7. I campi destinati alla sepoltura per inumazione sono ubicati in suolo idoneo sotto i seguenti aspetti:



- a) per struttura geologica e mineralogica;
- b) per le proprietà meccaniche e fisiche del terreno; c) per il livello della falda idrica.

8. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m. 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione delle carcasse animali. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere - in piena - o, comunque, col più alto livello della zona di assorbimento capillare – almeno a distanza di m. 2,50 dal piano di campagna.

9. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici – uno dei quali anche per soggetti disabili – a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero. Dovrà pure essere dotato di un locale ufficio riscaldato, corredato di ripostiglio e spogliatoio. Dovranno essere indicati i sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani e l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118 ed al relativo regolamento di attuazione promulgato con DPR 384/78. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle carcasse animali.

10. La profondità della fossa di inumazione non deve essere superiore a m. 1,50 dalla superficie; la parte più alta del contenitore delle spoglie animali deve essere ad una profondità di almeno m. 0,70 dal piano di campagna per gli animali di piccola-media taglia (inferiori ai 40 kg); intorno ed al di sopra della cassa verrà posizionata la terra scavata alla superficie mentre quella scavata in profondità verrà posizionata in superficie onde garantire una opportuna rotazione della terra intorno alle casse di inumazione; le dimensioni delle fosse andranno commisurate alle casse utilizzate per le sepolture, la distanza tra le fosse deve essere di almeno m. 0,30 in ogni lato. Ogni fossa può contenere un'unica cassa ed ogni cassa può contenere un unico animale morto. È ammessa l'inumazione dei cadaveri in plastiche biodegradabili che dovranno venir lacerate in più punti prima del loro ricoprimento con la terra. È ammessa per animali di piccola taglia anche l'inumazione entro sacchi di cotone.

11. Lo spessore della cassa di legno che contiene la carcassa dell'animale non deve essere inferiore a cm. 1 per animali di peso inferiore a 40 kg, ed a cm. 1,5 per animali di peso superiore, il coperchio della cassa deve essere chiuso con viti che ne assicurino la tenuta.

12. È vietata l'inumazione in contenitori che presentino qualche costituente non biodegradabile.

13. Ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo od altro monumento funerario che riporti esclusivamente le caratteristiche segnaletiche dell'animale: almeno 1/3 della superficie della fossa deve essere lasciata libera dal monumento funerario per favorire i processi di mineralizzazione.



14. Per l'inumazione degli animali è richiesto il certificato rilasciato dal medico Veterinario curante che attesti l'assenza di malattie infettive o parassitarie di cui agli artt. 1 e 5 del D.P.R. n. 320/54.

15. Nel cimitero deve essere apprestato un manufatto fisso, da adibire ad ossario comune per raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni, che dovrà presentare caratteristiche di impermeabilità a liquidi e gas e dovrà essere chiuso con apposita botola a tenuta ermetica.

16. Le ceneri derivanti dall'incenerimento di ciascun animale potranno eventualmente essere accolte in apposita urna cineraria di materiale impermeabile, resistente ed infrangibile, che verrà chiusa, dopo l'introduzione delle ceneri dell'animale, con un coperchio a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa; all'esterno andranno riportate le caratteristiche segnaletiche dell'animale. Le ceneri potranno essere anche sparse nel cinerario comune o su altro terreno che verrà indicato dal Comune.

17. Le urne cinerarie andranno posizionate entro appositi colombari. Le urne cinerarie potranno essere conservate anche in casa.

18. Il turno di esumazione non è inferiore ai 10 anni; qualora, all'atto dell'esumazione la carcassa non sia completamente mineralizzata si dovrà procedere alla risepoltura in terra, previa sistemazione della cassa; qualora la carcassa sia completamente mineralizzata sarà possibile raccogliere le ossa in contenitori di zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm chiusi con saldatura, recanti all'esterno le caratteristiche segnaletiche dell'animale, da posizionare entro appositi colombari; in via alternativa sarà possibile posizionare le ossa all'interno dell'ossario comune in forma indistinta. Le ossa potranno, altresì, essere cremate e le relative ceneri potranno essere raccolte nelle urne cinerarie sopra descritte che andranno posizionate entro appositi colombari. Le ceneri derivanti dalla cremazione delle ossa potranno essere sparse nel cinerario comune, conservate in urne a casa o nel cimitero.

19. Il terreno ed i colombari liberati sono utilizzabili per nuove sepolture. Le ceneri conservate nei colombari alla scadenza verranno sparse nel cinerario comune.

20. La gestione dell'impianto cimiteriale è dotata di registro vidimato annualmente in ogni sua parte dall'Azienda per i Servizi Sanitari; il registro deve riportare per ogni animale sepolto: il tipo, le caratteristiche segnaletiche dell'animale, il proprietario, la data di sepoltura, il numero progressivo, il luogo di sepoltura. Le certificazioni veterinarie acquisite vanno allegate al registro.

21. Gli addetti all'impianto cimiteriale sono dotati di dispositivi di protezione individuale e soggetti ai controlli ed ai provvedimenti di profilassi previsti dalle vigenti norme per la protezione dei lavoratori dai rischi biologici, fisici e chimici.

22. I rifiuti provenienti dalle esumazioni, e quelli prodotti da altre attività cimiteriali, devono essere smaltiti nel rispetto delle modalità previste.

23. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di proprietà.

24. La vigilanza sull'impianto cimiteriale è esercitata dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

